
Lista di controllo sulle sostanze nocive negli edifici con piano di smaltimento

Parte A) Introduzione

Anno di costruzione antecedente al 1990

Secondo l'articolo 16 capoverso 1 dell'ordinanza sui rifiuti (OPSR), nell'ambito della procedura d'autorizzazione a costruire devono essere fornite informazioni concernenti la tipologia, la qualità e la quantità dei rifiuti prodotti, nonché il loro smaltimento, se si prevede che saranno prodotti più di $200 \text{ m}^3_{(\text{compatti})}$ di rifiuti edili oppure se i rifiuti edili prodotti conterranno sostanze nocive per l'ambiente o la salute quali bifenili policlorurati (PCB), idrocarburi aromatici policiclici (PAH), piombo o amianto. La presenza di tali sostanze nocive deve essere sempre presunta se la costruzione interessata dal progetto risale a un **anno di costruzione antecedente al 1990**.

Più di 200 m^3 = specialista

In caso di demolizione o ristrutturazione di un oggetto con anno di costruzione antecedente al 1990 e con una produzione di **più di $200 \text{ m}^3_{(\text{compatti})}$ di materiale di demolizione**, è dunque necessario coinvolgere uno **specialista** in sostanze nocive negli edifici. Questi effettuerà la determinazione delle sostanze nocive e su tale base preparerà il piano di smaltimento. La relativa procedura è disciplinata nel presente aiuto all'esecuzione.

Meno di 200 m^3 = autocertificazione

In caso di demolizione o ristrutturazione di un oggetto con anno di costruzione antecedente al 1990 e con una produzione di **meno di $200 \text{ m}^3_{(\text{compatti})}$ di materiale di demolizione**, la decisione sulla modalità di determinazione delle sostanze nocive spetta all'autorità preposta al rilascio dell'autorizzazione. In simili casi i Cantoni hanno la competenza per richiedere una determinazione a cura di uno specialista oppure un'**autocertificazione** del committente. In quest'ultimo caso, la presente **lista di controllo** potrà essere usata ai fini dell'autocertificazione.

Coinvolgimento dello specialista

Anche se è possibile un'autocertificazione, lo svolgimento di un'indagine completa sulle sostanze nocive può risultare utile per ragioni di costo: in base alla presente lista di controllo si dovrà infatti ritenere che tutti i materiali sospetti contengano sostanze nocive, e tali materiali dovranno essere risanati e smaltiti nel rispetto delle misure protettive e delle relative **conseguenze in termini di costo**. Attraverso il coinvolgimento preliminare di uno specialista, la sospettata presenza di sostanze nocive potrà essere eventualmente confutata per mezzo di un campionamento e analisi.

Oggetto dei lavori

Indirizzo

N. di registro fondiario/particella

Utilizzo attuale

Utilizzo futuro

Anno di costruzione delle opere interessate dal progetto

Progetto di costruzione

Breve descrizione del progetto di costruzione

Inizio dei lavori/data di fine lavori

Utilizzo della costruzione/impianto durante il risanamento dalle sostanze nocive

Progettista/rappresentante del committente/architetto

Nome/ditta

Indirizzo

Persona di contatto

Telefono/e-mail

Committente

Nome/ditta

Indirizzo

Persona di contatto

Telefono/e-mail

Firma del committente

Il committente conferma che la presente lista di controllo è stata compilata a seguito di un sopralluogo e che l'ulteriore pianificazione dei lavori ed esecuzione si è basata sui risultati della lista di controllo. I progettisti e gli appaltatori coinvolti sono documentati nella presente lista di controllo.

Luogo/data

Firma del committente

Parte B) Lista di controllo con prescrizioni sull'ulteriore procedura

Campo d'applicazione

Se il Cantone in cui è ubicato il progetto di costruzione prevede un'autocertificazione da parte del committente, la presente lista di controllo potrà essere utilizzata per l'autocertificazione in caso di demolizione o ristrutturazione di un oggetto con anno di costruzione antecedente al 1990 e con una produzione di meno di 200m³_(compatto) di materiale di demolizione (per i dettagli cfr. la parte A di questo allegato).

Sopralluogo

La lista di controllo seguente deve essere compilata sulla base di un sopralluogo dettagliato dell'intero perimetro del progetto di costruzione.

Competenza

Il sopralluogo e la compilazione della lista di controllo devono essere effettuati da un tecnico abilitato (p. es. architetto, ingegnere, perito edile ecc.).

Supporti

Quale supporto per la registrazione dei materiali con sospetta presenza di amianto si può utilizzare in particolare la pubblicazione della Suva 84024 «Amianto: come riconoscerlo e intervenire correttamente».

Ulteriore procedura

L'ulteriore pianificazione ed esecuzione dovrà basarsi sui risultati della lista di controllo e sulle conseguenti prescrizioni elencate qui sotto.

1. Applicazioni di fibrocemento («Eternit»)

		spuntare quanto pertinente	
		presenti, anno di costruzione antecedente al 1990 e interessate dal progetto di costruzione	non presenti, non interessate dal progetto di costruzione o anno di costruzione dal 1990
1.1. Possibili applicazioni	• tetto, sottotetto, facciata, soglie delle finestre, parapetti dei balconi (rispettivamente se in fibrocemento)		
	• canali di aerazione, per cavi e per tubi (rispettivamente se in fibrocemento)		
	• quadri elettrici (senza telaio di legno) e installazioni elettriche (rispettivamente se in fibrocemento) (per i quadri elettrici con telaio in legno si veda il punto 2.1)		
	• condotte dell'acqua (se in fibrocemento)		
	• rivestimenti di porte (p. es. locale caldaia), botole (se in fibrocemento)		
	• articoli ottenuti per stampaggio (trogoli di scarico, cassette per fiori ecc.) in fibrocemento		

1.2. Ulteriori indicazioni	<p>Possibili elementi costruttivi sono pannelli/pannelli ondulati/tavole di copertura/tubi/canali per cavi ecc. I materiali sopra elencati, se installati prima del 1990, possono contenere amianto (eccezione: condutture posate a terra nelle opere di genio civile fino al 1995). In Svizzera perlopiù di marca «Eternit». In parte verniciati (e quindi non riconoscibili a prima vista come fibrocemento), in particolare le condutture.</p>
1.3. Prescrizioni sull'ulteriore procedura	<p>Gli elementi costruttivi elencati al numero 1.1. con un segno di spunta nella colonna di sinistra (arancione) devono essere considerati come contenenti amianto senza controprova. Per questi elementi costruttivi si dovrà procedere nel modo seguente: Progettisti e appaltatori devono essere informati in merito alle applicazioni di cemento amianto. Lo smantellamento degli elementi costruttivi in cemento amianto interessati dal progetto di costruzione deve avvenire secondo le prescrizioni della Suva per la gestione delle applicazioni di cemento amianto (smontaggio non distruttivo con DPI secondo le prescrizioni della Suva, p. es. scheda tematica 33031 della Suva). Se non è possibile uno smantellamento non distruttivo, ci si dovrà rivolgere a un'impresa di risanamento riconosciuta dalla Suva. I rifiuti smantellati non devono essere conferiti al riciclaggio di materiale da costruzione. Lo smaltimento avviene secondo la parte «Smaltimento dei rifiuti contenenti amianto» dell'aiuto all'esecuzione OPSR. In particolare nel caso di elementi costruttivi di grosse dimensioni con un segno di spunta nella colonna di sinistra, si raccomanda di farli esaminare da uno specialista. Se gli elementi costruttivi risultano essere privi di amianto, la prova dell'assenza di sostanze nocive (rapporto di laboratorio) deve essere allegata a questa lista di controllo. In caso contrario, gli elementi costruttivi dovranno essere rimossi e smaltiti come sopra indicato.</p>

2. Ulteriori materiali con sospetta presenza di amianto

		spuntare quanto pertinente	
		presenti, anno di costruzione antecedente al 1990 e interessati dal progetto di costruzione	non presenti, non interessati dal progetto di costruzione o anno di costruzione dal 1990
2.1. Possibili applicazioni	<ul style="list-style-type: none"> • rivestimenti in plastica (pavimento/parete), eventualmente anche sotto nuovi rivestimenti, a uno, due o più strati, in pannelli o coperture, Floor-Flex, Cushion-Vinyl ecc. Potrebbe essere presente amianto anche nelle colle sotto questi rivestimenti. 		
	<ul style="list-style-type: none"> • pavimenti in legno-cemento (massetto in magnesite/xilolite) • colle per parquet (colle bituminose o non bituminose sotto il parquet) 		
	<ul style="list-style-type: none"> • piastrelle/mattonelle (pavimento/parete/zoccolino). Qui potrebbe essere presente amianto rispettivamente nella colla sotto le piastrelle e nel sigillante per fughe 		
	<ul style="list-style-type: none"> • intonaco/stabilitura (parete/soffitto), interno ed esterno 		
	<ul style="list-style-type: none"> • stucchi e livellanti (p. es. pareti a secco, difetti, carte da parati) 		
	<ul style="list-style-type: none"> • controsoffitti (pannelli acustici/pannelli pressati/tranne in metallo) 		
	<ul style="list-style-type: none"> • mastice per finestre/mastice per battute (mastice per finestre: guarnizioni tra il telaio dell'anta e il vetro; mastice per battute: strato livellante tra il telaio della finestra e la battuta a muro) 		
	<ul style="list-style-type: none"> • vernici bituminose/colle bituminose (su condutture/sotto pavimenti di parquet/su pareti ecc.) 		
	<ul style="list-style-type: none"> • tetti piani: membrane impermeabilizzanti/cartone catramato, lastre di hypalon, colla bituminosa 		
	<ul style="list-style-type: none"> • materiali isolanti/isolamenti e protezione antincendio (in costruzioni/dispositivi/apparecchi, cfr. anche la sezione 3 di questa lista di controllo), in particolare nelle applicazioni seguenti: 		

		spuntare quanto pertinente	
		presenti, anno di costruzione antecedente al 1990 e interessati dal progetto di costruzione	non presenti, non interessati dal progetto di costruzione o anno di costruzione dal 1990
	– rivestimenti floccati su superfici (in particolare rivestimenti antincendio di supporti, sostegni e isolamenti di soffitti)		
	– isolamento di tubi con rivestimento in malta (malta spesso avvolta nella juta; p. es. tubazione dell'acqua calda) o vernice bituminosa		
	– piastre di cottura/forni/caminetti/camini/casseforti (cordoni, pannelli, cartoni, lastre con sospetta presenza di amianto, spesso non visibili dall'esterno)		
	– pannelli antincendio (pannelli in materiale leggero, detti anche pannelli Pical), per esempio per corpi radianti/radiatori (sotto davanzali di finestre), pozzi di ascensori/botole, installazioni elettriche (quadri, prese, tubi luminescenti, lampade, interruttori)		
	– porte antincendio (cordoni e pannelli con sospetta presenza di amianto, spesso non visibili dall'esterno)		
	– compartimenti antincendio con cuscini/panni/materiale di riempimento (p. es. nei passaggi di canali per cavi nelle pareti)		
	– quadri elettrici con pannello in fibrocemento e telaio di legno (spesso isolati internamente con pannelli in materiale leggero, debolmente legati e contenenti amianto)		
	– tetti piani (sospetta presenza di amianto in cartone, schermo anti-vapore, lastra di hypalon)		
	– schiuma contenente amianto (p. es. di marca Litaflex, in serrande tagliafuoco, compartimenti antincendio ecc.)		
	• elencare qui gli ulteriori materiali con sospetta presenza di amianto		
2.2. Ulteriori indicazioni	I materiali sopra elencati, se installati prima del 1990, possono contenere amianto.		
2.3. Prescrizioni sull'ulteriore procedura	<p>Gli elementi costruttivi elencati al numero 2.1. con un segno di spunta nella colonna di sinistra (arancione) devono essere considerati come contenenti amianto senza controprova. Per questi elementi costruttivi si dovrà procedere nel modo seguente:</p> <p>Progettisti e appaltatori devono essere informati in merito alle applicazioni di amianto.</p> <p>La rimozione degli elementi costruttivi menzionati deve essere effettuata prima degli effettivi lavori di costruzione da un risanatore riconosciuto dalla Suva¹ secondo le regole applicabili della Suva, dell'UFAM e delle autorità cantonali. Determinati elementi (p. es. mastice per finestre, pavimentazioni monostrato) possono essere rimossi anche da artigiani qualificati purché siano rispettate le regole corrispondenti (cfr. prescrizioni della Suva).</p> <p>Lo smaltimento deve avvenire secondo le prescrizioni dell'OPSR (con particolare riguardo per la parte «Smaltimento dei rifiuti contenenti amianto» dell'aiuto all'esecuzione) nonché nel rispetto dei requisiti dell'OTRif.</p> <p>In particolare nel caso di elementi costruttivi di grosse dimensioni con un segno di spunta nella colonna di sinistra, si raccomanda di farli esaminare da uno specialista. Se gli elementi costruttivi risultano essere privi di amianto, la prova dell'assenza di sostanze nocive (rapporto di laboratorio) deve essere allegata a questa lista di controllo. In caso contrario, gli elementi costruttivi dovranno essere risanati e smaltiti come sopra indicato.</p>		

1 La SUVA non riconosce al momento la professione di addetto al risanamento da PCB/CF. Lo stato della tecnica è che detti risanamenti possono essere effettuati da un addetto al risanamento da amianto.

3. Materiali con sospetta presenza di PCB e CP

		spuntare quanto pertinente	
		presenti, anno di costruzione antecedente al 1976 e interessate dal progetto di costruzione	non presenti, non interessate dal progetto di costruzione o anno di costruzione dal 1976
3.1. Possibili applicazioni di PCB	<ul style="list-style-type: none"> • masse di sigillatura dei giunti (più di 10 m) (giunti di separazione di edifici, di separazione di elementi costruttivi, di collegamento, di ritiro) 		
	<ul style="list-style-type: none"> • vernici sigillanti, per esempio su pavimenti in calcestruzzo o pareti di cantine/vani scala (più di 20 m²) 		
	<ul style="list-style-type: none"> • vernici su metallo -> cfr. sezione 5.8 		
3.2. Ulteriori indicazioni	<p>• I materiali sopra elencati, se installati prima del 1976, possono contenere PCB (bifenili policlorurati) (divieto di PCB introdotto nel 1972, a cui hanno fatto seguito ca. 3 anni in cui si è continuato a impiegare masse di sigillatura dei giunti e vernici sigillanti contenenti PCB). I PCB nelle masse di sigillatura dei giunti sono stati sostituiti dalle paraffine clorurate (CP), cfr. punto seguente.</p>		

		spuntare quanto pertinente	
		presenti e interessate dal progetto di costruzione	non presenti o non interessate dal progetto di costruzione
3.3. Possibili applicazioni di CP	<ul style="list-style-type: none"> • masse di sigillatura dei giunti (più di 10 m) (giunti di separazione di edifici, di separazione di elementi costruttivi, di collegamento, di ritiro) 		
3.4. Ulteriori indicazioni	<p>I materiali sopra elencati possono contenere CP. Le CP sono impiegate come prodotto sostitutivo dei PCB da quando è stato introdotto il divieto di PCB nel 1972, ma venivano utilizzate anche prima.</p>		
3.5. Prescrizioni sull'ulteriore procedura	<p>Gli elementi costruttivi elencati ai numeri 3.1. e 3.3. con un segno di spunta nella colonna di sinistra (arancione) devono essere considerati come contenenti PCB o CP senza controprova. Per questi elementi costruttivi si dovrà procedere nel modo seguente:</p> <p>Progettisti e appaltatori devono essere informati in merito alle applicazioni di PCB o CP.</p> <p>La rimozione degli elementi costruttivi menzionati deve essere effettuata prima degli effettivi lavori di costruzione da un risanatore riconosciuto dalla Suva secondo le regole applicabili della Suva, dell'UFAM e delle autorità cantonali.</p> <p>Lo smaltimento deve avvenire secondo le prescrizioni dell'OPSR (con particolare riguardo per le prescrizioni del cap. 4 della presente parte dell'aiuto all'esecuzione) nonché nel rispetto dei requisiti dell'OTRif.</p> <p>In particolare nel caso di elementi costruttivi di grosse dimensioni con un segno di spunta nella colonna di sinistra, si raccomanda di farli esaminare da uno specialista. Se la concentrazione di PCB o CP è inferiore al valore limite applicabile, la prova (rapporto di laboratorio) deve essere allegata a questa lista di controllo. In caso contrario, gli elementi costruttivi dovranno essere risanati e smaltiti come sopra indicato.</p>		

4. Apparecchi e installazioni con sospetta presenza di amianto o di PCB

		spuntare quanto pertinente	
		presenti, anno di costruzione antecedente al 1987 e interessati dal progetto di costruzione	non presenti, non interessati dal progetto di costruzione o anno di costruzione dal 1987
4.1. Apparecchi con sospetta presenza di PCB	• condensatori, trasformatori, alimentatori per lampade neon		
		spuntare quanto pertinente	
		presenti, anno di costruzione antecedente al 1990 e interessati dal progetto di costruzione	non presenti, non interessati dal progetto di costruzione o anno di costruzione dal 1990
4.2. Installazioni e apparecchi con sospetta presenza di amianto	• forni, impianti di riscaldamento, bollitori/caldaie, riscaldatori elettrici di accumulo, piastre di cottura, impianti di raffreddamento, serbatoi		
	• serrande tagliafuoco (aletta della serranda e/o guarnizione di battuta)		
	• monoblocchi/impianti di aerazione		
	• ascensori/montacarichi, scale mobili (tra l'altro, sospetta presenza di amianto nelle guarnizioni per freni/frizioni)		
	• dispositivi ORSAE (ORSAE = ordinanza concernente la restituzione, la ripresa e lo smaltimento degli apparecchi elettrici ed elettronici) come frigoriferi, lampade, elettrodomestici, apparecchiature tecniche da ufficio, elettronica di consumo ecc.		
	• lavelli/lavabi/vasche da bagno/docce con rivestimenti antirombo		
	• anelli di tenuta/guarnizioni flangiate di tubazioni		
	• manicotti di tubazioni in gres e ghisa (eventualmente cordone d'amianto nel manicotto, non visibile dall'esterno)		
	(per ulteriori installazioni/apparecchi cfr. anche la sezione 2.1 di questa lista di controllo)		
4.3. Ulteriori indicazioni	Le applicazioni di cui sopra con anno di costruzione antecedente al 1990 possono contenere amianto (e i condensatori/trasformatori con anno di costruzione antecedente al 1987 possono contenere PCB).		
4.4. Prescrizioni sull'ulteriore procedura	<p>Gli apparecchi e le installazioni elencati ai numeri 4.1. e 4.2. con un segno di spunta nella colonna di sinistra (arancione) devono essere considerati come contenenti PCB o amianto senza controprova. Per questi apparecchi e installazioni si dovrà procedere nel modo seguente:</p> <p>Progettisti e appaltatori devono essere informati in merito alle applicazioni contenenti sostanze nocive.</p> <p>Smontaggio non distruttivo degli apparecchi e delle installazioni nel loro insieme. Se non è possibile uno smantellamento non distruttivo, ci si dovrà rivolgere a un'impresa di risanamento riconosciuta dalla Suva.</p> <p>Smaltimento attraverso imprese/vie di smaltimento ammesse. Lo smaltitore deve essere informato anticipatamente in merito alla presenza o al sospetto di sostanze nocive.</p> <p>Caso particolare delle tubazioni con flange: le flange devono essere separate con un taglio nell'area del metallo a sinistra e a destra della flangia e consegnate a un risanatore dell'amianto riconosciuto dalla Suva per il risanamento. In particolare nel caso di elementi costruttivi di grosse dimensioni con un segno di spunta nella colonna di sinistra, si raccomanda di farli esaminare da uno specialista. Se la concentrazione di PCB è inferiore al valore limite applicabile o se non è provata la presenza di amianto, la prova (rapporto di laboratorio) deve essere allegata a questa lista di controllo. In caso contrario, gli apparecchi e le installazioni dovranno essere rimossi e smaltiti come sopra indicato.</p>		

5. Ulteriori materiali con sospetta presenza di sostanze nocive (PAH, metalli pesanti ecc.)

		spuntare quanto pertinente	
		presenti e interessati dal progetto di costruzione	non presenti o non interessati dal progetto di costruzione
5.1. Rifiuti minerali catramosi (colle, vernici sigillanti, asfalto)	Colle catramose (p. es. colle per parquet), vernici sigillanti e impermeabilizzazioni così come pavimentazioni di asfalto, piastrelle di asfalto e asfalto colato su base di catrame possono presentare tenori elevati di PAH (idrocarburi aromatici policiclici).		
I suddetti rifiuti minerali con sospetta presenza di PAH devono essere registrati separatamente e smaltiti in base al carico di PAH. A partire da una superficie complessiva di 20 m ² e con anno di installazione antecedente al 1990, i materiali devono essere esaminati mediante un'ideale procedura analitica alla ricerca di PAH. Sospetta presenza di amianto: cfr. sezione 2.1.			
5.2. Rifiuti combustibili catramosi (sughero, membrane impermeabilizzanti, cartone catramato)	Il sughero catramato (come isolamento/isolamento per tubazioni), le membrane impermeabilizzanti e il cartone catramato possono contenere tenori elevati di PAH. (Attenzione: in questi materiali si sospetta anche la presenza di amianto; cfr. sezione 2 di questa lista di controllo)		
I rifiuti combustibili contenenti PAH di cui sopra devono essere riciclati termicamente (IIRU, cementificio o altri impianti termici con autorizzazione corrispondente).			
Vie di smaltimento diverse presuppongono un'analisi preventiva del tenore di PAH.			
5.3. Scorie minerali/pietre di scorie	È possibile che negli interpiani e nelle pareti siano state usate scorie come materiale di riempimento. Le pietre di scorie si usavano in passato come materiale edile.		
Deposito in discarica nel rispetto dei valori limite secondo l'allegato 5 OPSR, eventualmente dopo un trattamento termico. Per determinare il tenore organico si può applicare il metodo TOC-400. In alternativa: riciclaggio come materia prima per la fabbricazione di cemento nel rispetto dei valori limite secondo l'allegato 4 OPSR oppure trattamento termico in un impianto autorizzato.			
5.4. Legno	Elementi costruttivi in legno		
Per i rifiuti di legno che vengono smaltiti in un IIRU o in un impianto equivalente non è necessaria alcuna analisi preliminare.			
Vie di smaltimento diverse presuppongono un esame preventivo dei rifiuti di legno alla ricerca di sostanze nocive.			
5.5. Isolamenti (materiali isolanti)	Isolamenti (pannelli sandwich in PUR e schiuma di resina fenolica, isolamenti di impianti di raffreddamento fissi, isolamenti di tubi in PUR).		
I materiali isolanti combustibili devono essere conferiti all'IIRU. Non è necessario esaminarli alla ricerca di CFC.			
I pannelli sandwich in PUR e la schiuma di resina fenolica, gli isolamenti di impianti di raffreddamento fissi e gli isolamenti di tubi in PUR contengono con molta probabilità un gas dannoso per l'ozono o per il clima. Devono dunque essere possibilmente smantellati in maniera non distruttiva e smaltiti in un IIRU. A tal fine, le materie plastiche schiumate possono essere sminuzzate soltanto nella misura assolutamente necessaria per l'esercizio dell'IIRU.			
5.6. Schiume di montaggio	Schiume di montaggio		
Le schiume di montaggio contengono spesso concentrazioni elevate di paraffine clorurate (CP). Tali schiume devono essere completamente rimosse dagli elementi costruttivi non combustibili e smaltite termicamente in un impianto di incenerimento dei rifiuti urbani (IIRU) con autorizzazione.			

		spuntare quanto pertinente	
		presenti e interessati dal progetto di costruzione	non presenti o non interessati dal progetto di costruzione
5.7. Metallo	Elementi costruttivi in metallo e oggetti di metallo (serbatoi ecc.)		
	Se gli elementi costruttivi in metallo vengono soltanto smontati e quindi smaltiti tramite riciclaggio del metallo , non occorre alcuna indagine (l'analisi PCB è richiesta solamente per costruzioni di metallo molto grandi come i serbatoi > 200 m ³ , i supporti di acciaio ecc. L'elenco completo si trova nel cap. 5 di questa parte dell'aiuto all'esecuzione).		
	In caso di asporto superficiale del rivestimento anticorrosivo degli elementi costruttivi in metallo, questo deve essere esaminato secondo la pubblicazione dell'UFAM «Protezione contro la corrosione all'aperto» nonché secondo le raccomandazioni del Cercl'Air.		

6. Inquinamento legato all'utilizzo

		spuntare quanto pertinente	
		presente e interessato dal progetto di costruzione	non presente o non interessato dal progetto di costruzione
6.1. Possibile presenza e prescrizioni sull'ulteriore procedura	Materiale da costruzione inquinato a causa dell'utilizzo		
	L'utilizzo può avere dato luogo a un inquinamento chimico del materiale da costruzione (p. es. inquinamento da olio della pavimentazione di un'officina). Se vi sono indicazioni di un inquinamento corrispondente, l'inquinamento deve essere accertato tramite campionamento e analisi dell'elemento costruttivo interessato. Lo smaltimento deve avvenire sulla base dell'inquinamento provato.		

7. Ulteriori elementi sospetti durante il sopralluogo

Ulteriori sospetti in occasione del sopralluogo

Se durante il sopralluogo ci si imbatte in altri materiali con sospetta presenza di sostanze nocive che non figurano nella lista di controllo ma che sono interessati dal progetto di costruzione, essi devono essere esaminati da uno specialista che definirà la procedura ulteriore.

Descrizione di ulteriori elementi sospetti:

8. Prescrizioni per la pianificazione/esecuzione

Indagini supplementari/misure semplificate

In base alla presente lista di controllo, tutti i materiali con sospetta presenza di sostanze nocive vengono considerati di default come inquinati. Ciascun committente è libero di far esaminare i materiali sospetti da uno specialista e di valutare eventuali misure semplificate al fine di ottimizzare l'onere per il risanamento e i costi complessivi.

Informazione

I progettisti e gli appaltatori coinvolti devono essere documentati nella presente lista di controllo.

Pianificazione/messa a concorso

I risultati della presente lista di controllo devono essere tenuti in considerazione nella pianificazione e i materiali contenenti sostanze nocive dovranno essere eventualmente elencati in modo esplicito nella messa a concorso.

Modifiche del progetto/dei piani

Se il perimetro dei lavori viene ampliato nel prosieguo della pianificazione oppure se materiali supplementari sono interessati dall'attuale perimetro dei lavori, occorre integrare la presente lista di controllo.

Materiali inattesi

Se prima o durante l'esecuzione ci si imbatte in altri materiali con sospetta presenza di sostanze nocive, i lavori nell'area interessata devono essere sospesi e si deve incaricare della verifica uno specialista che definirà l'ulteriore procedura. Altrimenti i materiali dovranno essere considerati come contenenti sostanze nocive e trattati di conseguenza.

Gestione dei rifiuti edili

La gestione dei rifiuti edili prodotti e i lavori per la separazione, la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti edili contenenti sostanze nocive e degli altri rifiuti edili devono avvenire secondo gli articoli 16-20 OPSR, in conformità con le regole riconosciute della tecnica nonché nel rispetto delle prescrizioni sopra elencate per i rispettivi materiali. Vanno inoltre osservate le prescrizioni dell'ordinanza sul traffico di rifiuti (OTRif).

9. Conferma lista di controllo

Nome/ditta

Indirizzo

Persona di contatto

Data del sopralluogo

Conferma

Con la presente si conferma che questa lista di controllo è stata compilata sulla base di un sopralluogo.

Luogo/data/firma

Riserva

Qualora non sia stato possibile effettuare il sopralluogo in una parte del perimetro dei lavori, tale area deve essere indicata qui e ispezionata prima dell'esecuzione e la lista di controllo deve essere completata di conseguenza.

Descrizione delle aree non ispezionate:

10. Allegati/indagini sulle sostanze nocive

Le indagini condotte sulle sostanze nocive devono essere documentate e la documentazione completa deve essere allegata.

11. Supporti/elenchi degli indirizzi

- «Amianto: come riconoscerlo e intervenire correttamente», pubblicazione della Suva 84024
- Piattaforma d'informazione sulle sostanze nocive nei fabbricati delle associazioni FAGES e ASCA: www.polludoc.ch
- Elenco dei condensatori, identificazione e smaltimento dei condensatori contenenti PCB, chemsuisse/servizi cantonali per i prodotti chimici
- Elenco delle imprese di risanamento dell'amianto riconosciute dalla Suva, Suva
- Elenco degli indirizzi di specialisti in diagnostica dell'amianto del FACH, Forum Amianto Svizzera